



## COMUNE DI CANTIANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Tel. 0721 789911 - Fax 0721 789106  
e.mail: comune.cantiano@provincia.ps.it

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>n. 17</b> del 19/05/2011	<b>OGGETTO:</b> APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE.
--------------------------------	---

L'anno Duemilaundici giorno DICIANNOVE del mese di MAGGIO alle ore 18:00, in Cantiano, nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria in prima convocazione.

All'appello (ore 18:00) risultano:

CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
PANICO MARTINO	P	BELOCCHI ORNELLA	P
PICCINI ALESSANDRO	P	ALESSANDRINI GIUSEPPE	P
ZAIA CARLO	P	MATTEACCI TONINO	P
ANGRADI MAURIZIO	P	ROSATI MARCO	A
BIANCONI MARA	A		
GENTILOTTI FILIPPO	P		
PETRINI DEBORA	P		
MONTESI OMAR	P		
CIUFERRI ROBERTA	P		

Assegnati n. 13  
In carica n. 13

Presenti n. 11  
Assenti n. 2

Riconosciuto il numero legale il sig. PANICO MARTINO nella qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

. Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:  
Piccini Alessandro – Petrini Debora – Matteacci Tonino.

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Rosalia Francesca.

La seduta è pubblica.

Sono presenti gli Assessori: Duro e Sebastiani.

## IL SINDACO

PREMESSO che la Legge n. 130 del 30/03/01 ha introdotto una nuova disciplina in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri, rinviando ad un successive regolamento la modifica del DPR 285/90;

CONSIDERATO che il vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione di C.C. n. 243 del 29/12/1987, nulla dispone in merito;

DATO ATTO che la Regione Marche con Legge n. 3 del 01/02/2005 ha dettato norme relative alla dispersione, all'affidamento e alla conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30/03/2001 n. 130;

RITENUTO opportuno approvare apposito regolamento comunale che disciplini la materia di cui trattasi in modo organico, al fine di fronteggiare eventuali esigenze che possano manifestare i cittadini di Cantiano;

VISTO il Regolamento per l'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti che si allega al presente deliberato e ritenuto doverlo approvare;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il D.Lgs 267/00;

## PROPONE

- 1) Di approvare il "Regolamento per l'affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti" composto da 12 articoli che allegato al presente deliberato ne forma parte integrante e sostanziale;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri di responsabilità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

### **DELIBERA**

- **DI APPROVARE** la suestesa proposta di deliberazione.

Infine, stante l'urgenza del provvedimento che si adotta, con votazione separata ed unanime;

### **DELIBERA**

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. L.vo 18/8/2000, n. 267.



NC/delibera approvazione regolamento affidamento ceneri



**COMUNE DI CANTIANO**  
Provincia di Pesaro e Urbino

---

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L’AFFIDAMENTO,  
CONSERVAZIONE E DISPERSIONE  
DELLE CENERI DERIVANTI  
DALLA CREMAZIONE**



## Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30/03/2001, n. 130 e dell'art. 6 della legge regionale 01/02/2005, n. 3. Richiama altresì le norme e le direttive compatibili di cui al D.P.R. n. 285/1990, del D.P.R. n. 254/2003 e le circolari del Ministero della Salute n. 24/1993 e n.10/1998.

2. Il presente regolamento integra il regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 243 del 29/12/1987.

## Articolo 2 – Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'urna contenente le ceneri può essere:
  - a) Tumulata all'interno dei cimiteri comunali nei manufatti costruiti dal Comune e dati in concessione o in sepolture private, in celletta individuale o collettiva, in sepolceto o edicola di famiglia o in loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è subordinata alla durata della concessione, come da regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 243 del 29/12/1987;
  - b) Depositata nel cinerario comune per la conservazione in perpetuo in modo indistinto;
  - c) Consegnata al soggetto affidatario.

## Articolo 3 – La dispersione delle ceneri

*e. Urbino*

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nei luoghi di cui all'articolo 4 del presente regolamento, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso o del luogo ove sono tumulate le ceneri.
2. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su volontà espressa in vita dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:
  - a) disposizione testamentaria;
  - b) dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal D.P.R. n. 445/2000;
  - c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
  - d) dichiarazione del tutore in caso di minore o di persona interdetta.
3. L'autorizzazione alla dispersione in altro Comune può essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui saranno disperse le ceneri.
4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto espressamente indicato dal defunto o, in mancanza, dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al suindicato comma 2 lettera c) cui il defunto risultava iscritto o dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.
5. Qualora il defunto abbia espresso in vita la volontà di disperdere le proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri sono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali.

#### **Articolo 4 – Luoghi di dispersione**

1. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente nei seguenti luoghi:
  - a) Nel cimitero comune;
  - b) In apposita area a ciò destinata nel cimitero comunale;
  - c) In natura, all'interno del territorio comunale, a non meno di 200 metri di distanza da manufatti e dal perimetro di demarcazione di strade ed aree regolarmente percorribili:
    - in aree esterne pubbliche appositamente individuate dall'amministrazione comunale;
    - in aree private, con il consenso scritto dei proprietari e con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro.

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

2. La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8) del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (codice della strada) e, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, anche in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

3. E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

#### **Articolo 5 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione deve essere presentata istanza nella quale devono essere indicati:
  - a) I dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il titolo alla dispersione;
  - b) I dati anagrafici del defunto;
  - c) Il luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse nonché la data e l'ora;
2. Alla domanda devono essere allegati:
  - a) Il documento comprovante l'espressa volontà del defunto stesso in originale o copia conforme;
  - b) L'autorizzazione, in originale, del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro;
  - c) La dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica sicurezza;
  - d) La dichiarazione nella quale vengano indicate le modalità di smaltimento dell'urna nel caso in cui non sia consegnata agli operatori cimiteriali (che provvederanno allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente).
3. La dispersione nel territorio Comunale, sia all'interno che al di fuori del cimitero, avverrà alla presenza dell'incaricato dal Comune che provvederà anche alla stesura del verbale delle operazioni di dispersione.

#### **Articolo 6 – Affidamento delle ceneri**

1. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile ovvero, nel caso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto l'affidamento delle ceneri.
2. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria è stabilito nella residenza dell'affidatario, che, previa comunicazione, può altresì detenerla anche nel proprio domicilio. Se l'urna verrà conservata in altro Comune, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione il Comune di Cantiano provvederà a darne notizia al Comune di destinazione delle ceneri. Nel caso di trasferimento di residenza o di variazione del luogo di conservazione, deve essere data comunicazione al Comune entro 10 giorni.



3. L'urna dovrà essere custodita all'interno dell'abitazione.
4. All'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso) con apposita targhetta.
5. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in triplice esemplare; una copia sarà conservata presso il Cimitero ed una consegnata al richiedente.
6. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento da parte del soggetto cui è stata affidata. Tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile, che ne prende nota. In tale caso le ceneri sono conferite nel Cimitero comunale.
7. Le ceneri già custodite nel cimitero possono essere affidate secondo le modalità del presente articolo.
8. L'amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione e conservazione dell'urna contenente le ceneri; nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna nel cimitero.

### **Articolo 7 – Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri.**

1. La richiesta deve essere presentata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove saranno conservate le ceneri e dovrà contenere i seguenti dati:
  - a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati identificativi del defunto;
  - b) l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna;
  - c) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna cineraria e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
  - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla;
  - f) la conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri entro il termine massimo di 10 giorni;
  - g) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.
2. In caso di decesso dell'affidatario, qualora lo stesso non abbia indicato a chi trasferire l'urna cineraria, i parenti del defunto dovranno presentare una nuova richiesta.

### **Articolo 8 – Registri**

1. E' predisposto apposito registro depositato presso l'Ufficio di Stato Civile nel quale risulta:
  - a) l'affidatario dell'urna;
  - b) l'indirizzo di residenza;
  - c) i dati anagrafici del defunto cremato;
  - d) il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
  - e) la data e il luogo di eventuale dispersione delle ceneri.

### **Articolo 9 – Modulistica**

1. La modulistica necessaria per l'espletamento dei procedimenti previsti nel presente Regolamento sarà predisposta dall'Ufficio di Stato Civile.

### **Articolo 10 – Controlli e sanzioni**

1. Periodicamente l'ufficio competente, avvalendosi del Comando di Polizia Municipale, può procedere a controlli a campione sull'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento  
2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono disciplinate dall'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dall'art. 2 della Legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

### **Art. 11 - Tariffe**

1. La misura della tariffa per la dispersione delle ceneri e per il conferimento delle stesse nel cinerario comunale verrà, annualmente, determinata dall'Amministrazione comunale nei limiti e con le modalità stabilite dal D.M. 16/05/2006.

### **Articolo 12 – Norma transitoria**

1. In attesa dell'approntamento nel cimitero delle apposite aree destinate alla dispersione e del cinerario comune, le urne con le ceneri per le quali sono scelte queste forme di dispersione/conservazione sono temporaneamente depositate senza oneri in un loculo o in una celletta.





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Martino Panico

**IL VERBALIZZANTE**  
( F.to Rosalia Francesca)

La presente copia è conforme all'originale conservato agli atti.

Cantiano li 26 MAG. 2011



**IL RESPONSABILE SETTORE**  
**AFFARI ISTITUZIONALI**  
(Dott. Luigi Bartolucci)

**INVIO DELIBERAZIONE**

26 MAG 2011

In data del \_\_\_\_\_ la presente deliberazione è stata:

Publicata all'Albo Pretorio informatico del Comune, ai sensi dell'art. 32 comma 1° della L. 18/06/2009 n. 69 e s.m.i.

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è esecutiva dal 5 GIU. 2011

Essendo trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Segretario Comunale  
(F.to Rosalia Francesca)

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune

dal 26 MAG. 2011 al \_\_\_\_\_

Cantiano li \_\_\_\_\_

L'Incaricato del Servizio



**COMUNE DI CANTIANO**  
(Provincia di Pesaro e Urbino)

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO, CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
(ex art.49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267)

Visto, si esprime parere favorevole.

Cantiano, li 29 APR. 2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Nello Ciuffoli)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
(ex art.49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267)

Visto, si esprime parere favorevole.

Cantiano, li 2-5-2011

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

(Dott. Luigi Bartolucci)